

IMPOSTE E TASSEdi **FRANCESCO ZUECH****Forfetari: obbligo di fatturazione elettronica e non solo**

Partirà dal 1.07.2022 l'obbligo di fatturazione elettronica per forfetari e minimi. L'obbligo trascinerà anche esterometro e bollo telematico. Il tutto salvo mediazioni di temporaneo esonero per soggetti con fatturato fino a ? 20.000.

Obbligo di fatturazione elettronica in arrivo anche per forfetari e dintorni dal 1.07.2022 : lo prevede l'art. 15 del decreto legge recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del PNRR. Non si tratta di una sorpresa giacché, con la decisione di esecuzione (UE) 2021/2251 del 13.12.2021, l'Italia è stata autorizzata a prorogare fino al 2024 l'obbligo generalizzato di fatturazione elettronica estendendolo anche ai soggetti c.d. in " *franchigia* " per i quali l'imposizione era, invece, precedentemente vietata da quella del 2018 (si veda Ratio Quotidiano del 22.12.2021).

Soggetti interessati . La novella modifica l'art. 1, c. 3 D.Lgs. 127/2015 abrogando la parte della norma che esonera dall'obbligo di fatturazione elettronica: i soggetti minimi (art. 27, cc. 1-2 D.L. 98/2011); i forfetari (art. 1, cc. 54-89 L. 190/2014); le associazioni che hanno esercitato l'opzione della L. 398/1991 con proventi commerciali non superiori a € 65.000 nell'anno precedente. **Fatture verso residenti** . Salvo un temporaneo esonero per soggetti con fatturato fino a € 20.000 (da verificare nel testo post conversione), per le operazioni effettuate dal prossimo luglio anche tali soggetti dovranno quindi **emettere le fatture verso i clienti residenti attraverso il Sistema di Interscambio** , utilizzando la natura N2.2. Per i primi 3 mesi (luglio-settembre) **la tardiva emissione non sarà sanzionata** se effettuata entro la fine del mese successivo dopodiché le tempistiche dovranno seguire quelle ordinarie dell'art. 21. Anche il **bollo** dovrà conseguentemente seguire la modalità elettronica del D.M. 17.06.2014 con **versamento trimestrale** , salva possibilità di cumulare i primi 2 trimestri solari con il 3°, se la somma è inferiore a € 250.

Esterometro . La novità trascina anche il c. 3-bis (che vive di luce riflessa del c. 3) per cui per tali soggetti scatta anchel' **onere di trasmettere l'esterometro** ovvero i dati relativi alle " *cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche* ". A tal riguardo, sempre da luglio, entrano in vigore le nuove modalità con flusso in fattura elettronica e le tempistiche introdotte dalla legge di Bilancio 2021.

Flussi attivi da gestire entro gli stessi termini di emissione delle fatture e in tal senso l'uso facoltativo della fattura elettronica anche verso i non residenti farà venir meno l'onere dell'esterometro (fermo restando l'eventuale Intra 1-servizi). Più critica la gestione dei flussi passivi degli acquisti da non residenti (diversi dalle importazioni) da gestire (TD17, TD18 e TD19) al più tardi " *entro il 15° giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione* ". Acquisti da non residenti di cui anche i forfetari, è bene ricordarlo, sono soggetti passivi in reverse charge (circ. Ag. Entrate 10/E/2016, Â§ 4.1.2) e che pertanto devono sempre essere accompagnati dal versamento con F24 dell'Iva, con la sola eccezione di quelli intracomunitari di beni entro la soglia di € 10.000 annui (art. 38, c. 5, lett. c) D.L. 313/1993).

Un incubo amministrativo , se si pensa agli acquisti via Internet, la cui criticità potrebbe essere evitata dirottando, ove possibile, verso i più autarchici negozi sotto casa.